



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il DPCM **VIETA TUTTI GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORI** che **NON** siano **MOTIVATI** da **COMPROVATE**

1. esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute

Ciò significa che le passeggiate in strada, e le corsette, non sono ammesse, a meno che non si tratti di terapie prescritte per una patologia.

Al fine di anticipare le facili obiezioni, che scaturiscono dall'interpretazione data nelle FAQ sul sito del Ministero, si precisa che "all'aperto" e "in aree aperte al pubblico" non sono sinonimi.

La lettera d) del primo comma del DPCM 8/03/2020, così modificato dal DPCM del 9/3/2020, recita: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero **all'aperto** senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti **all'aperto** sono ammessi esclusivamente a condizione che **sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;**»

Come si può vedere, il DPCM, in questa lettera, regola l'attività sportiva, indoor e outdoor, cioè all'interno e all'esterno degli impianti.

Lo sport e l'attività motoria all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Proprio su quest'ultima frase ci dobbiamo fermare per comprendere la portata della norma, nel senso che la possibilità di consentire il rispetto della distanza minima sociale non può essere assunta dal singolo che intraprende l'attività motoria, dal momento che il privato non ha potere di coercizione nei confronti degli altri consociati, titolari degli stessi diritti e doveri, in assenza di altra indicazione contraria.

Se il legislatore avesse voluto attribuire al singolo una facoltà sottoposta al rispetto di una condizione, avrebbe scritto "a condizione che venga rispettata la distanza minima sociale", obbligando in tal modo i singoli ad impegnarsi nel mantenere la distanza minima sociale, che, ricordo, è, al momento, l'unico mezzo ritenuto idoneo ad evitare il contagio!

Il termine "consentire", utilizzato al termine della locuzione "sia possibile", va inteso nella sua accezione di "concedere", con un preciso riferimento all'obbligo ricadente su un terzo, su colui, cioè, che deve "consentire", deve cioè assicurare che per ogni individuo sia riservato uno spazio sufficiente al rispetto della distanza minima sociale; questo individuo, nel caso della strada, è l'Ente proprietario.

È palese che quando un soggetto scende in strada per correre, fare jogging piuttosto che qualsiasi altra attività, non può consentire che la distanza sociale venga rispettata, dal momento che non avrà titolo per impedire agli altri suoi concittadini di fare lo stesso.



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

La volontà del DPCM è quella di limitare gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, non degli autoveicoli! Il DPCM non dice, spostatevi a piedi, ma non spostatevi se non per questi motivi. All'aperto potete anche fare sport e attività motoria, ma a patto che vi abbiano concesso uno spazio sufficiente a non entrare in contatto con altri individui.

E poiché la strada è di tutti, non è possibile concedervi questo spazio, almeno sul territorio sanfranceschese.

Quindi, come vedete, il divieto è solo apparentemente in contrasto con la norma, che di certo permette di fare attività sportiva all'aperto, ma non nelle aree aperte al pubblico, a meno che qualche Ente (e, al momento, non mi pare nessuno l'abbia fatto!) non riservi spazi a singoli richiedenti.

L'#lorestoacasa è stato ideato perché tutti quanti siamo a casa, perché tutti ci mettiamo in testa che soltanto rinunciando a quelle che sono le nostre abitudini possiamo sperare di vincere questa guerra nel giro di breve tempo.

Mai, come in questo caso, rispettare le norme vuol dire rispettare il prossimo, quello con cui dobbiamo convivere, quello grazie al quale continuiamo a vivere.

E' nostro preciso dovere fare tutto ciò che è in nostro potere per salvaguardare la salute pubblica: dobbiamo restare a casa.

La passeggiata, la corsetta, il giro in bicicletta sono la dimostrazione della nostra incapacità di rispettare il prossimo oltre che la norma.

E' manifestazione di un egoismo che, soprattutto in questo momento, non può essere accettato, per il bene di tutti noi, dei nostri cari, dei nostri figli.

In questi giorni, la Polizia Locale di San Francesco al Campo sta girando per dire, a tutti coloro che sono in giro a svolgere questa attività non autorizzata, di interromperla, di tornare a casa e di rispettare la regola.

Questo potrà durare al massimo ancora per un giorno o due, ma poi saremo costretti a sanzionare. Vorrei ricordare a tutti che si tratta di una denuncia, cioè di un atto a valenza penale e, senza voler fare terrorismo, voglio ricordare a tutti quanti che la condanna può arrivare fino a 12 anni, nel caso di reato commesso a titolo di colpa (quindi da parte di chi non sappia di essere contagioso!): nessuno di noi ha la certezza di non essere stato contagiato e, di conseguenza, di non essere causa di contagio.

Il reato di "procurata epidemia", prevista dall'art. 438 del codice penale, prevede la pena dell'ergastolo!

Quindi, stiamo a casa davvero, non solo sui social!

Non è un modo di dire: Uniti ce la faremo!

Il Comandante la Polizia Locale
Dottor Carlo MURA